

# Applicare l'Accordo

Un commento degli articoli del DPR 446/2001 da parte dei sindacati firmatari:  
AUI - SNUBCI - SICUS

PAOLO MOSCARA, GIUSEPPE VITALE, NICOLÒ TIRONE

## Entrata in vigore

Il DPR 446/2001 è stato pubblicato sulla G.U. S.O. del 28/12/2001; entra pertanto in vigore 15 giorni dopo, il 12 Gennaio 2002.

## Art. 1 e 2 - Conferma degli Incarichi

L'Accordo conferma nell'incarico i professionisti già titolari di convenzione ai sensi dell'art. 1 del precedente DPR 458/98. Nel riconoscere l'autonomia professionale garantisce anche il coordinamento e l'integrazione di queste figure all'interno dei servizi delle Aziende. Viene attribuito all'Assessorato Regionale alla Sanità il compito di tenere un elenco regionale di Biologi, Chimici e Psicologi a tempo indeterminato.

## Art. 3 e 4 - Graduatorie Regionali

Entro il 28 Febbraio di ogni anno i professionisti che vogliono essere inseriti nelle graduatorie Regionali, dovranno presentare una domanda all'Assessorato regionale alla Sanità, seguendo gli schemi di domanda e di autocertificazione allegati al DPR. Resta purtroppo il limite dei 50 anni, presente anche nell'Accordo per i medici specialisti ambulatoriali. Gli Assessorati provvedono, entro il 31 maggio, a stilare e a pubblicare la graduatoria, contro la quale è possibile ricorrere con una semplice domanda di riesame. Le graduatorie definitive verranno poi rese note entro il 31 ottobre dello stesso anno, per avere validità a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nel comma 5 dell'art 4 è stato precisato che le stesse graduatorie "*decadono al momento in cui entrano in vigore le successive*"; questo per evitare che eventuali ritardi nelle pubblicazioni, blocchino sia le richieste di conferimento di incarico, sia le sostituzioni.

## Art. 5 - Aumenti di Orario

I professionisti a tempo indeterminato hanno la priorità negli incarichi (...*turni a qualsiasi titolo disponibili*) se non hanno ancora raggiunto le 38 ore settimanali. L'Azienda che deve conferire aumenti orari chiederà

l'avente diritto all'Ufficio Regionale, appositamente costituito ai sensi dell'art 12. Anzianità, voto di laurea e maggiore età diventano i criteri certi per l'individuazione del professionista, sempre all'interno dell'elenco formulato ex art 2.

Un caso particolare riveste la necessità dell'Azienda di aumento orario all'interno di una stessa struttura operativa dove operano già dei convenzionati. In questo caso è sufficiente sentire i sindacati ed aumentare le ore ai professionisti già presenti in quel servizio.

## Art. 6 e 7 - Mobilità

Viene riportato senza variazioni l'art 9 del precedente Accordo, confermando che la mobilità può avvenire anche su richiesta del professionista, previa intesa tra le Aziende. Non si pongono limiti di sorta a questi trasferimenti e come già avvenuto in diverse realtà dal 1992 ad oggi, è possibile chiedere il trasferimento da Aziende Sanitarie a quelle Ospedaliere e viceversa, anche appartenenti a Regioni diverse. È necessario prima di tutto ottenere una Delibera di accettazione della domanda da parte dell'Azienda destinataria del trasferimento, poi una delibera di nulla osta da parte dell'Azienda presso la quale si intrattiene attualmente il rapporto di lavoro. Diversamente dal personale dipendente non è previsto il vincolo della compensazione.

## Art. 8 - Sostituzioni

Novità sono state introdotte nel meccanismo delle sostituzioni, rispetto al contratto precedente.

Per le sostituzioni sino a 30 giorni provvede l'azienda assegnando l'incarico ad un professionista designato dal titolare (anche senza rispettare l'ordine della graduatoria, purché lo stesso vi risulti inserito, garanzia questa che il professionista sostituito è abilitato e possiede i requisiti per effettuare quella sostituzione). Può anche essere l'Azienda ad individuare il professionista ed in questo caso procede in ordine di graduatoria, procedura quest'ultima che sarà utilizzata anche per le sostituzioni superiori a 30 giorni.

Per gli aspetti economici si precisa che al sostituto spetta solo il trattamento tabellare iniziale, senza incrementi di anzianità, salvo che non si tratti di professionista già titolare di incarico. In questo modo si ribadisce che anche le sostituzioni possono essere affidate (attraverso un temporaneo aumento orario) a professionisti già a tempo indeterminato (art 5 ... *completamento dell'orario in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili*).

#### Art. 9 - Incompatibilità

La normativa sulle incompatibilità è rimasta sostanzialmente immutata, mentre, rispetto al contratto precedente, è stato modificato l'ultimo comma: le incompatibilità sono contestate attraverso la commissione disciplina. Se l'incompatibilità è accertata anche da questa Commissione, scatta la revoca dell'incarico ai sensi dell'art11, punto 2 a.

#### Art. 10 - Doveri del Professionista

Per dare modo alle Regioni di tenere aggiornato lo schedario regionale dei professionisti a tempo indeterminato e alle Aziende di verificare sopraggiunte incompatibilità e il diritto alla piena disponibilità, è necessario ogni anno inviare, entro il 15 febbraio, una comunicazione alla Regione e all'Azienda.

#### Art. 11 - Cessazione incarico

L'incarico cessa di diritto a 65 anni. La revoca interviene da parte dell'Azienda per accertata incompatibilità (attraverso la commissione disciplina), condanna passata in giudicato, incapacità psicofisica, aver superato il periodo massimo di conservazione del posto (artt. 16 e 17).

#### Art. 12 - Struttura Regionale deputata alla tenuta degli elenchi.

Si è stabilito, per la prima volta, che le Regioni devono individuare una specifica struttura deputata: a) alla formulazione delle graduatorie per i nuovi incarichi e le sostituzioni

b) alla tenuta dell'elenco dei titolari a tempo indeterminato

Un secondo aspetto riguarda l'integrazione di questa struttura regionale, con un rappresentante di categoria designato dai sindacati maggiormente rappresentativi, per quanto riguarda la valutazione dei titoli professionali.

#### Art. 13 - Commissione Disciplina

La normativa è rimasta immutata nella sostanza. È stato precisato che l'Azienda assume gli oneri del funzionamento della Commissione, anche relativamente ai rim-

borsi spese.

Fortunatamente questo articolo è rimasto inutilizzato nei contratti precedenti sino ad oggi.

#### Art. 14 - Aggiornamento Professionale

L'aggiornamento Continuo, previsto dall'attuale ordinamento della Sanità (ART 16 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche e integrazioni) riguarda sia i dipendenti sia i convenzionati.

Questi professionisti pertanto dovranno partecipare alle iniziative di formazione, riconosciute dalla Commissione Nazionale per la formazione continua (ECM), per accumulare i richiesti crediti formativi.

Si tratta di attività formative obbligatorie, e i corsi validi sono solo quelli riconosciuti dalla Commissione Nazionale che attribuisce un punteggio ad ogni evento formativo.

Nello specifico per i prossimi anni:

Anno	Crediti da acquisire
2002	10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
2003	20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
2004	30 crediti
2005	40 crediti
2006	50 crediti

Il comma 6 di questo articolo prevede che tra Regioni e Sindacati si concordi annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento per queste attività

Oltre alle iniziative formative dell'ECM, al professionista vengono garantite altre 32 ore minime per percorsi formativi autogestiti, sempre con il riconoscimento del relativo permesso retribuito.

#### Art. 15 - Congedo Matrimoniale

Viene confermato il diritto a 15 giorni continuativi (compresi anche i festivi) di assenza retribuita per congedo matrimoniale.

#### Art. 16 - Malattia e gravidanza

L'articolo è cambiato profondamente rispetto al precedente contratto. Non sarà più un'assicurazione a corrispondere l'indennizzo per la perdita dei giorni lavorativi, ma l'Azienda direttamente.

In caso di assenza bisognerà far pervenire al datore di lavoro il certificato medico con la prognosi dei giorni della malattia. L'Azienda, nell'arco di trenta mesi, corrisponderà l'intero trattamento goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi. I compensi si ridurranno al 50% per i successivi tre e si conserverà l'incarico, senza retribuzione per gli ulteriori 15 mesi. L'arco temporale si conterà ogni volta a partire "dall'attuale" evento mor-

boso, andando indietro di trenta mesi e verificando che in questo periodo non si siano superati i sei mesi di retribuzione piena e poi i tre mesi di compensi ridotti. La decorrenza dell'istituto contrattuale è fissata dalla data di entrata in vigore del DPR 446/2001 (12 gennaio 2001); non bisogna pertanto considerare i periodi di malattia precedenti a questa data. Le Aziende non dovranno più effettuare i versamenti alla compagnia assicuratrice che sino all'11 gennaio 2002 ha garantito il rimborso per malattia previsto dall'art 14 del DPR 458/98.

Con il comma 3, al di fuori dei tempi e delle ipotesi precedenti, le Regioni hanno voluto riconoscere dignità ad una nostra richiesta di corrispondere il trattamento economico anche nei casi di assenza per donazione di sangue, midollo e organi.

Restano invece immutate le condizioni per l'astensione per maternità:

quella obbligatoria (5 mesi)

l'eventuale gravidanza a rischio (art 5, Legge 1204/71); la conservazione del posto (art 16 comma 4 dell'ACN) negli altri casi previsti dalla stessa L. 1204 (es. astensione facoltativa, allattamento)

È importante notare sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 93/L del 26-4-2001, (dopo quindi la firma della Convenzione Nazionale che è avvenuta il 30 Marzo 2001) è stato pubblicato il **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.**

L'art 86, punto 2°, di questo Decreto Legislativo ha espressamente abrogato la Legge 1204/71 perché sostituita dal Testo Unico, che diventa il nuovo riferimento normativo per i diritti relativi alla maternità.

**Art. 17 - Assenze senza compenso**

Le principali novità sono costituite:

dalla possibilità di usufruire di permessi non retribuiti, per motivi di studio e di lavoro, anche frazionabili nell'arco temporale previsto dai punti d) e e);

dalla possibilità di assentarsi, sia per adempiere a mandati elettorali (Comuni, Province, Parlamento) , sia a quelli di consigliere degli ordini professionali.

**Art. 18 - Ferie**

È stato introdotto lo stesso testo già utilizzato dai medici specialisti ambulatoriali nei loro Accordi. Si ha diritto fino a 30 giorni di permesso retribuito, senza però che la somma delle ore utilizzate superi 5 volte il proprio impegno orario settimanale.

**Quadro E** - Esempio di Professionista con 24 ore settimanali che lavora normalmente alcuni giorni della settimana 6 ore, altri 9 ore – Diritto a 30 giorni con il limite di (24x5) 120 ore spettanti:

Data	Giorni (a scalare)	Ore nominali di lavoro in quel giorno, se lavorativo	Ore totali 30 consumate
2/1/2002	30	6	6
3/1/2002	29	9	15
4/2/2002	28	6	21
7/4/2002	27	6	27
...	...	...	...
...	...	...	...
...	1	...	Max 120 (per 24 ore settimanali di incarico)

Si considererà esaurito il periodo di ferie spettante quando o la colonna dei giorni sarà arrivata a zero o la colonna delle ore avrà raggiunto 120.

I permessi senza diritto a compensi (art 17) non fanno maturare, per quel periodo, il diritto alle ferie.

**Art. 19 - Assicurazione durante l'incarico**

Le garanzie sono rimaste uguali rispetto al precedente contratto; è stata aggiunta, al primo comma, la precisazione che devono essere coperte anche le attività extra struttura.

**Art. 20 - Prolungamento dell'orario**

Nel comma due di questo articolo è stata aggiunta la parola: "... il normale" compenso orario. Nell'interpretare il precedente testo (art 18 DPR 458/98) le Aziende stavano corrispondendo solo la parcella base, senza scatti di anzianità né disponibilità. Le ore in più saranno pertanto retribuite con il compenso orario che spetta a quel professionista per la sua normale prestazione oraria.

**Art. 21 - Progetti**

Si introduce la possibilità di stipulare appositi accordi tra Regioni o Aziende Sanitarie e Sindacati, per far partecipare i convenzionati a progetti e programmi finalizzati, con una remunerazione aggiuntiva.

Con il comma 2 viene poi semplicemente estesa la possibilità di partecipare a progetti che già riguardano il personale dipendente. Bisognerà in questo caso stabilire solo l'apporto proporzionale dei convenzionati al progetto, per la determinazione delle competenze economiche.

**Art. 22 - Attività Distrettuali e Pronta Disponibilità**

L'articolo ripropone un istituto contrattuale già presente nel DPR 271/2000, dei medici Ambulatoriali, ed andrà



Nel caso dell'ACN per Biologi, Chimici e Psicologi i compensi diventano:

**Quadr o A**

DPR 446/2001	Dal 01/01/1999 2,3%	Dal 01/01/2000 1,4%
Compenso Orario	L. 24.235 € 12,51	L. 24.575 € 12,69
Indennità Disponibilità	L. 4.232 € 2,18	L. 4.291 € 2,21

**Quadr o B**

	Dal 01/01/1999 01/01/1999	Dal 01/01/2000 01/01/2000
Totale (Compenso Orario+Disponibilità)	L. 28.467 € 14,69	L. 28.866 € 14,90

Si noti che anche le percentuali di aumento sono uguali a quelle del DPR 271/2000, percentuali che non bisogna ulteriormente applicare alla parcella o alla piena disponibilità. Le cifre infatti risultano già incrementate a partire da quelle del DPR 458/98.

Per calcolare lo stipendio mensile bisogna quindi: individuare il coefficiente di anzianità di ciascun professionista, che per il nostro contratto è bloccato al 31 dicembre 1998, sul Quadro C moltiplicare il compenso orario ( o compenso orario e disponibilità, se spettante – Quadri A o B ) per il precedente coefficiente ancora moltiplicare il risultato di prima per 4,3333 (sono le settimane medie mensili; 52 settimane annue diviso 12 mesi) ulteriormente moltiplicare il risultato per le proprie ore settimanali di incarico. aggiungere il compenso aggiuntivo (Quadro D ), che è chiaramente diverso da quello dei medici ambulatoriali. Alla normale mensilità andranno poi sommate eventuali compensi derivanti da partecipazione a progetti e programmi finalizzati (art. 21) e attività distrettuali (art. 22), che invece non possono essere retroattive dal momento che si tratta di istituto economico di nuova introduzione.

**Gli scatti di anzianità**

A decorrere dal 1.1.1999 è stato unificato il meccanismo di calcolo degli scatti di anzianità; in particolare si utilizzeranno per i Chimici gli stessi meccanismi (uno scatto del 6% ogni 2 anni) già di Biologi e Psicologi. Il riferimento è infatti unico ai commi 2 e 8 dell'art 17 del DPR 262/92. È utile far notare che l'incremento di anzianità si continua ad applicare anche sulla piena disponibilità, per il richiamo fatto al comma 8 del DPR

262/92. Il meccanismo del calcolo degli scatti resta congelato al 31/12/1998.

**Il Compenso aggiuntivo**

Dal 1/1/1999 anche il compenso aggiuntivo viene reso unico per Biologi, Chimici e Psicologi; il riferimento per il calcolo è il comma 9, art 17 DPR 262/92. (Quadro D).

Questo compenso non viene più corrisposto a titolo di "caro vita", come nei precedenti contratti (art 17, co. 9 e 10 dei DDPPRR 261/92 e 262/92), dove veniva precisato che: "Le quote di caro-vita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di mezzanimo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita". Si tratta ora di un "compenso aggiuntivo" che dovrà comunque essere corrisposto.

**La Piena disponibilità**

La formulazione del comma 4 è cambiata rispetto all' analogo comma del DPR 458/98.

- Prima (DPR 458/98): "Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 e non abbia altro tipo di rapporto con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private spetta per ogni ora di incarico ....."

- Adesso (comma 4, art. 26 DOR 446/2001): "Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 con il SSN o con altri enti e istituzioni pubbliche che applica il presente Accordo, spetta per ogni ora di incarico..."

Tale indennità non spetta al professionista incaricato che abbia altro tipo di rapporto dipendente o convenzionato con il SSN o con altre istituzioni pubbliche e private."

Pertanto ai professionisti che operano nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e contemporaneamente lavorano in altri Enti (es. Ministero Difesa) che applicano però lo stesso DPR 446/2001, spetterà la piena disponibilità in considerazione dell'unicità dell'ACN che regola il rapporto di lavoro di questi professionisti. L'indennità non spetta in caso di un secondo lavoro regolato da "...altro tipo di rapporto dipendente o convenzionato".

**Aspetti fiscali**

I Compensi dovranno essere assoggettati allo stesso regime tributario del lavoro Dipendente (vedi Risoluzione Ministero Finanze – Dipart. Entrate n 121 del 19/5/1997 e n.234 del18/10/1996). Pertanto le competenze mensili andranno soggette all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito, e a fine anno questi emolumenti andranno certificati sul CUD.

Inoltre ai sensi dell'art 48 del DPR 917/86 (TUIR)  
 "Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; ". Pertanto le somme trattenute ai professionisti per effetto dell'art 28 dell'ACN non con-

corrono a formare reddito. Sulla busta paga compariranno poi due ulteriori imposte : Addizionale Regionale e Comunale.

Le somme arretrate andranno poi trattate con Tassazione separata.

**Quadro C**

Tabella per il calcolo del coefficiente individuale di anzianità

		mesi											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
anni													
	0		1,0025	1,0050	1,0075	1,0100	1,0125	1,0150	1,0175	1,0200	1,0225	1,0250	1,0275
	1	1,0300	1,0325	1,0350	1,0375	1,0400	1,0425	1,0450	1,0475	1,0500	1,0525	1,0550	1,0575
1° f	2	1,0600	1,0625	1,0650	1,0675	1,0700	1,0725	1,0750	1,0775	1,0800	1,0825	1,0850	1,0875
	3	1,0900	1,0925	1,0950	1,0975	1,1000	1,1025	1,1050	1,1075	1,1100	1,1125	1,1150	1,1175
2° f	4	1,1200	1,1225	1,1250	1,1275	1,1300	1,1325	1,1350	1,1375	1,1400	1,1425	1,1450	1,1475
	5	1,1500	1,1525	1,1550	1,1575	1,1600	1,1625	1,1650	1,1675	1,1700	1,1725	1,1750	1,1775
3° f	6	1,1800	1,1825	1,1850	1,1875	1,1900	1,1925	1,1950	1,1975	1,2000	1,2025	1,2050	1,2075
	7	1,2100	1,2125	1,2150	1,2175	1,2200	1,2225	1,2250	1,2275	1,2300	1,2325	1,2350	1,2375
4° f	8	1,2400	1,2425	1,2450	1,2475	1,2500	1,2525	1,2550	1,2575	1,2600	1,2625	1,2650	1,2675
	9	1,2700	1,2725	1,2750	1,2775	1,2800	1,2825	1,2850	1,2875	1,2900	1,2925	1,2950	1,2975
5° f	10	1,3000	1,3025	1,3050	1,3075	1,3100	1,3125	1,3150	1,3175	1,3200	1,3225	1,3250	1,3275
	11	1,3300	1,3325	1,3350	1,3375	1,3400	1,3425	1,3450	1,3475	1,3500	1,3525	1,3550	1,3575
6° f	12	1,3600	1,3625	1,3650	1,3675	1,3700	1,3725	1,3750	1,3775	1,3800	1,3825	1,3850	1,3875
	13	1,3900	1,3925	1,3950	1,3975	1,4000	1,4025	1,4050	1,4075	1,4100	1,4125	1,4150	1,4175
7° f	14	1,4200	1,4225	1,4250	1,4275	1,4300	1,4325	1,4350	1,4375	1,4400	1,4425	1,4450	1,4475
	15	1,4500	1,4525	1,4550	1,4575	1,4600	1,4625	1,4650	1,4675	1,4700	1,4725	1,4750	1,4775
8° f	16	1,4800	1,4815	1,4831	1,4846	1,4862	1,4877	1,4893	1,4908	1,4923	1,4939	1,4954	1,4970
	17	1,4985	1,5000	1,5016	1,5031	1,5047	1,5062	1,5078	1,5093	1,5108	1,5124	1,5139	1,5155
1 s	18	1,5170	1,5185	1,5201	1,5216	1,5232	1,5247	1,5263	1,5278	1,5293	1,5309	1,5324	1,5340
	19	1,5355	1,5370	1,5386	1,5401	1,5417	1,5432	1,5448	1,5463	1,5478	1,5494	1,5509	1,5525
2 s	20	1,5540	1,5555	1,5571	1,5586	1,5602	1,5617	1,5633	1,5648	1,5663	1,5679	1,5694	1,5710
	21	1,5725	1,5740	1,5756	1,5771	1,5787	1,5802	1,5818	1,5833	1,5848	1,5864	1,5879	1,5895
3 s	22	1,5910	1,5925	1,5941	1,5956	1,5972	1,5987	1,6003	1,6018	1,6033	1,6049	1,6064	1,6080
	23	1,6095	1,6110	1,6126	1,6141	1,6157	1,6172	1,6188	1,6203	1,6218	1,6234	1,6249	1,6265
4 s	24	1,6280	1,6295	1,6311	1,6326	1,6342	1,6357	1,6373	1,6388	1,6403	1,6419	1,6434	1,6450
	25	1,6465	1,6480	1,6496	1,6511	1,6527	1,6542	1,6558	1,6573	1,6588	1,6604	1,6619	1,6635
5 s	26	1,6650	1,6665	1,6681	1,6696	1,6712	1,6727	1,6743	1,6758	1,6773	1,6789	1,6804	1,6820
	27	1,6835	1,6850	1,6866	1,6881	1,6897	1,6912	1,6928	1,6943	1,6958	1,6974	1,6989	1,7005
6 s	28	1,7020	1,7035	1,7051	1,7066	1,7082	1,7097	1,7113	1,7128	1,7143	1,7159	1,7174	1,7190
	29	1,7205	1,7220	1,7236	1,7251	1,7267	1,7282	1,7298	1,7313	1,7328	1,7344	1,7359	1,7375
7 s	30	1,7390	1,7405	1,7421	1,7436	1,7452	1,7467	1,7483	1,7498	1,7513	1,7529	1,7544	1,7560
	31	1,7575	1,7590	1,7606	1,7621	1,7637	1,7652	1,7668	1,7683	1,7698	1,7714	1,7729	1,7745
8 s	32	1,7760	1,7775	1,7791	1,7806	1,7822	1,7837	1,7853	1,7868	1,7883	1,7899	1,7914	1,7930
	33	1,7945	1,7960	1,7976	1,7991	1,8007	1,8022	1,8038	1,8053	1,8068	1,8084	1,8099	1,8115
9 s	34	1,8130	1,8145	1,8161	1,8176	1,8192	1,8207	1,8223	1,8238	1,8253	1,8269	1,8284	1,8300
	35	1,8315	1,8330	1,8346	1,8361	1,8377	1,8392	1,8408	1,8423	1,8438	1,8454	1,8469	1,8485
10 s	36	1,8500	1,8515	1,8531	1,8546	1,8562	1,8577	1,8593	1,8608	1,8623	1,8639	1,8654	1,8670
	37	1,8685	1,8700	1,8716	1,8731	1,8747	1,8762	1,8778	1,8793	1,8808	1,8824	1,8839	1,8855
11 s	38	1,8870	1,8885	1,8901	1,8916	1,8932	1,8947	1,8963	1,8978	1,8993	1,9009	1,9024	1,9040
	39	1,9055	1,9070	1,9086	1,9101	1,9117	1,9132	1,9148	1,9163	1,9178	1,9194	1,9209	1,9225
12 s	40	1,9240	1,9255	1,9271	1,9286	1,9302	1,9317	1,9333	1,9348	1,9363	1,9379	1,9394	1,9410
	41	1,9425	1,9440	1,9456	1,9471	1,9487	1,9502	1,9518	1,9533	1,9548	1,9564	1,9579	1,9595
13 s	42	1,9610	1,9625	1,9641	1,9656	1,9672	1,9687	1,9703	1,9718	1,9733	1,9749	1,9764	1,9780

L'anzianità deve essere calcolata al 31/12/1998  
 (data pubblicazione del DPR 458/98)

**Quadro D**

<b>Compenso Aggiuntivo per Biologi, Chimici e Psicologi - Art 26 co5 - DPR 446/2001</b>							
ore sett	ore mensili corrispondenti	caro vita mensile al 01-11-1991	caro vita mensile al 31-12-1998	caro vita mensile al 1-1-1999	<b>caro vita mensile al 1-1-1999 - Euro</b>	caro vita mensile al 1-1-2000	<b>caro vita mensile al 1-1-2000 - Euro</b>
1	4,33	30.729	35.309	36.121	<b>18,65</b>	36.627	<b>18,92</b>
2	8,67	61.457	70.617	72.241	<b>37,31</b>	73.252	<b>37,83</b>
3	13,00	92.186	105.925	108.362	<b>55,96</b>	109.879	<b>56,75</b>
4	17,33	122.914	141.233	144.482	<b>74,62</b>	146.504	<b>75,66</b>
5	21,66	153.643	176.542	180.603	<b>93,27</b>	183.131	<b>94,58</b>
6	26,00	184.371	211.850	216.722	<b>111,93</b>	219.756	<b>113,49</b>
7	30,33	215.110	247.170	252.855	<b>130,59</b>	256.395	<b>132,42</b>
8	34,66	241.146	277.087	283.460	<b>146,39</b>	287.428	<b>148,44</b>
9	39,00	253.960	291.810	298.522	<b>154,17</b>	302.701	<b>156,33</b>
10	43,33	265.663	305.258	312.279	<b>161,28</b>	316.650	<b>163,54</b>
11	47,67	275.920	317.043	324.335	<b>167,51</b>	328.876	<b>169,85</b>
12	52,00	283.331	325.559	333.047	<b>172,00</b>	337.709	<b>174,41</b>
13	56,33	290.149	333.393	341.061	<b>176,14</b>	345.836	<b>178,61</b>
14	60,67	296.967	341.227	349.075	<b>180,28</b>	353.963	<b>182,81</b>
15	65,00	303.786	349.063	357.091	<b>184,42</b>	362.090	<b>187,00</b>
16	69,33	310.604	356.897	365.105	<b>188,56</b>	370.217	<b>191,20</b>
17	73,66	317.422	364.731	373.120	<b>192,70</b>	378.343	<b>195,40</b>
18	78,00	324.241	372.566	381.135	<b>196,84</b>	386.471	<b>199,60</b>
19	82,33	331.059	380.400	389.150	<b>200,98</b>	394.598	<b>203,79</b>
20	86,67	337.877	388.235	397.164	<b>205,12</b>	402.724	<b>207,99</b>
21	91,00	344.695	396.069	405.178	<b>209,26</b>	410.851	<b>212,19</b>
22	95,33	351.514	403.904	413.194	<b>213,40</b>	418.978	<b>216,38</b>
23	99,67	358.332	411.738	421.208	<b>217,54</b>	427.105	<b>220,58</b>
24	104,00	365.150	419.572	429.222	<b>221,67</b>	435.232	<b>224,78</b>
25	108,33	371.969	427.408	437.238	<b>225,81</b>	443.359	<b>228,98</b>
26	112,67	378.787	435.242	445.252	<b>229,95</b>	451.486	<b>233,17</b>
27	117,00	385.605	443.076	453.267	<b>234,09</b>	459.612	<b>237,37</b>
28	121,33	392.423	450.910	461.281	<b>238,23</b>	467.739	<b>241,57</b>
29	125,67	399.242	458.745	469.297	<b>242,37</b>	475.867	<b>245,76</b>
30	130,00	406.060	466.580	477.311	<b>246,51</b>	483.993	<b>249,96</b>
31	134,33	412.878	474.414	485.325	<b>250,65</b>	492.120	<b>254,16</b>
32	138,66	419.697	482.249	493.341	<b>254,79</b>	500.248	<b>258,36</b>
33	143,00	426.515	490.083	501.355	<b>258,93</b>	508.374	<b>262,55</b>
34	147,33	433.333	497.917	509.369	<b>263,07</b>	516.501	<b>266,75</b>
35	151,67	440.151	505.752	517.384	<b>267,21</b>	524.627	<b>270,95</b>
36	156,00	446.970	513.587	525.399	<b>271,35</b>	532.755	<b>275,14</b>

*Determinato con i criteri di cui al comma 9, art 17, del DPR 262/92*

### Art. 27 Tredicesima

Il DPR 446/2002 introduce il premio di collaborazione. Si tratta di una mini-tredicesima, dal momento che si calcola solo su parcella base e disponibilità, comprensive di scatti. È importante anche in questo caso far notare che il compenso della piena disponibilità è richiamato attraverso la citazione del comma 8 del DPR 262/92. Per calcolarlo bisognerà prendere come base l'intero trattamento economico (parcella e disponibilità) dell'anno e dividerlo per 12.

Il premio di collaborazione inizierà ad essere corrisposto dal 2002.

### Art. 28 Previdenza

Aumentano gli accantonamenti previdenziali da versare alle Casse.

Il contributo previdenziale si calcola ora su tutte le voci economiche: Art. 20 (Prolungamento Orario di Servizio), 22 (Attività distrettuali), 24 (Psicoterapia), 26 (Trattamento economico), 27 (Premio di collaborazione) ad eccezione del rimborso spese di accesso (art 25). Il 9% verrà trattenuto mensilmente sulla busta paga del professionista, ed il 13% sarà versato dall'Azienda. Il contributo previdenziale interesserà anche i compensi che si riceveranno in arretrato (per effetto dei predetti articoli) relativi al periodo 1999 - 2001.

### Art. 29 Liquidazione Finale

Per effetto del comma 7 non potranno purtroppo giovare di questo articolo i professionisti non più in servizio alla data di entrata in vigore dell'Accordo. Le possibili rivendicazioni retroattive non erano quantificabili e pertanto le Regioni hanno limitato l'applicazione della norma escludendo effetti retroattivi.

Per calcolare quante mensilità spettano al momento della liquidazione bisogna rifarsi al comma 1 dall'art 29: una per anno di anzianità a partire dalla data di decorrenza della propria anzianità (data di inizio del rapporto di lavoro) quella che è utilizzata per il calcolo degli scatti. È la data che solitamente compare sulla busta paga come : Inizio attività o Prima Iscrizione o Decorrenza Anzianità.

### Art. 35 Libera Professione

Si tratta di un istituto contrattuale nuovo. Analogamente a quanto avviene con il contratto dei Medici Ambulatoriali, anche qui viene riconosciuta la possibilità di esercitare la libera professione all'interno delle "mura" Aziendali. Si tratta di attività da svolgersi fuori dell'orario di servizio, in appositi spazi indicati dall'Azienda, che dovrà anche indicare la misura dell'onorario e i criteri di riscossione.

### Norma Finale

Il testo ripete fedelmente quello del DPR 458/98, confermando ad personam eventuali posizioni contrattuali di miglior favore derivanti dai precedenti contratti.

### Norma Transitoria

Si tratta di una mini-sanatoria che interessa alcuni psicologi non confermati a tempo indeterminato nel 1992, perché in servizio il 16 aprile 1992 ma non anche il 10 Luglio 1991, come richiedeva il DPR 261/92. Dopo quasi 10 anni questi professionisti ricevono giustizia della loro posizione. Anche in questo caso le Regioni hanno chiesto che l'applicazione degli istituti economici e normativi partisse dal giorno di ricevimento della Lettera di incarico ai sensi della presente norma transitoria. Bisognerà pertanto che questi professionisti presentino domanda alla ASL, documentando di essere stati in servizio in quella data. Le situazioni sono molto difformi nelle diverse Aziende Sanitarie: alcuni di questi psicologi sono ancora in servizio con contratti atipici, altri sono stati licenziati perché non potevano godere dell'applicazione del DPR 261/92, altri ancora si sono licenziati perché non potevano invocare lo stesso DPR. Tutti dovranno ora dimostrare che il 16 aprile 1992 intrattenevano con le ex USL un *".. incarico professionale a rapporto orario"* (art 2, DPR 261/92) . Si trattava di rapporti di lavoro chiamati in maniera diversa (convenzioni, consulenze, prestazioni d'opera, contratto Libero professionale, Coordinato e continuativo) ma tutti accomunati da "prestazioni orarie" non riconducibili direttamente al pubblico impiego. Di seguito presentiamo uno schema di domanda.

### Dichiarazione Congiunta n. 2

Numerosi Biologi e Psicologi operano, ai sensi della Legge 304/86, negli Enti del Ministero della difesa ed il loro rapporto di lavoro è regolato proprio dall'ACN di Biologi, Chimici e Psicologi Ambulatoriali. La Dichiarazione congiunta permette di stipulare protocolli di intesa, per esplicitare l'applicazione di questo Accordo anche ai convenzionati nella Difesa o di altre istituzioni centrali e periferiche quali il SASN (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti) .

I tre Sindacati: AUIPI, SNUBCI, SICUS stanno già lavorando, insieme con i funzionari del Ministero della Difesa, alla stesura di uno di questi protocolli.

**Paolo Moscara, AUIPI**  
**Giuseppe Vitale, SNUBCI**  
**Nicolò Tirone, SICUS**

Quadro E - Scheda per il conteggio delle Ferie annuali

<b>Data</b>	<b>Giorni 30 (a scalare)</b>	<b>Ore nominali di lavoro in quel giorno, se lavorativo.</b>	<b>Ore totali consumate. (Fino a raggiungere un massimo di 5 x Num ore settimanali di incarico)</b>
	30		
	29		
	28		
	27		
	26		
	25		
	24		
	23		
	22		
	21		
	20		
	19		
	18		
	17		
	16		
	15		
	14		
	13		
	12		
	11		
	10		
	9		
	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		



Conferma a tempo indeterminato per gli psicologi in servizio al 16/4/1992, ai sensi della **Norma transitoria del DPR 446/2001**. Schema di domanda.

(domanda in carta da bollo)

Al Direttore Generale  
Dell'Azienda Sanitaria Locale (o Ospedaliera) .....

Oggetto: Conferma nella Convenzione Nazionale Psicologi – DPR 446/2001, Norma Transitoria.

Il/la Sottoscritto/a.....nato/a a.....il  
.....e residente.....;

**CHIEDE**

di essere confermato nell'incarico di psicologo a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti della Norma transitoria del DPR 446/2001.

A tal fine **DICHIARA** che:

- è iscritto come psicologo (o *Psicologo – Psicoterapeuta*) al l'Ordine degli Psicologi della Regione.....
- non ha compiuto il 65° anno di età;
- non si trova in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 9 del DPR 446/2001;
- in data 16 aprile 1992 (data di pubblicazione del DPR 261/92) intratteneva con la ex USL....., poi confluita nell'ASL....., un incarico professionale a rapporto orario *come risulta dall'allegato certificato di servizio*;

(continuare le dichiarazioni riportando LA PROPRIA POSIZIONE, ad es.)

- non ha potuto chiedere di essere confermato/a a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.2 del DPR 261/92, *in quanto non in servizio anche alla data del 10 luglio 1991 (data di sottoscrizione dello stesso DPR)*;

- *la ex USL.....respinse la domanda del sottoscritto in quanto non in servizio anche alla data del 10 luglio 1991, come espressamente richiesto dall'art.2 del DPR 261/92;*

- ha abbandonato in data.....l'incarico che intratteneva con la ex USL.....dal momento che non poteva essere confermato a tempo indeterminato in mancanza del requisito del servizio al 10 luglio 1991, come espressamente richiesto dall'art. 2 del DPR 261/92;

- (specificare eventuali altre situazioni).

Il/La sottoscritto/a PRESA VISIONE della Norma Transitoria del DPR 446/2001, che permette ora alle Aziende Sanitarie di inserire nella convenzione Nazionale gli psicologi che intrattenevano rapporti professionali alla data del 16 aprile 1992, CHIEDE alla S.V. la conferma a tempo indeterminato dell'incarico convenzionale di Psicologo che lo/a scrivente intrattiene con questa Azienda Sanitaria (*o intratteneva con la ex USL.....*).

Data

Firma

Allegati: 1) Fotocopia del documento di riconoscimento

2) .....

3) .....